COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 5 def.

Bruxelles, 20 gennaio 1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato IVb dell'Accordo interinale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'allegato IVb dell'Accordo interinale e dell'Accordo europeo tra la Comunità e la Polonia prevede, ai paragrafi 2 e 3, un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione in Polonia di taluni autoveicoli originari della Comunità. Una parte relativamente modesta di tale contingente si riferisce a veicoli dotati di impianto catalitico.

Con nota verbale del 17 settembre 1993, la Missione della Repubblica di Polonia ha proposto alla Commissione di modificare l'allegato IVb dell'Accordo interinale e dell'Accordo europeo in modo tale che, a decorrere dal 1994, la totalità del contingente tariffario a dazio zero previsto dai paragrafi 2 e 3 dell'allegato IVb riguardi gli autoveicoli dotati di impianto catalitico.

Dopo aver esaminato questa proposta con le autorità polacche e nell'ambito del Gruppo Europa Orientale, la Commissione ha raggiunto un accordo su una soluzione accettabile tanto per la parte polacca, quanto per quella comunitaria. Tale soluzione consiste nei testi dei progetti di scambio di lettere e di dichiarazione della Comunità qui allegati.

La Commissione ha siglato tali testi il 15.12.1993.

La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato IVb dell'Accordo interinale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito di una richiesta delle autorità polacche, è opportuno modificare l'allegato IVb dell'Accordo interinale e dell'Accordo europeo attraverso la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato IVb dell'Accordo interinale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

I testi dell'accordo e di una dichiarazione della Comunità sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in modo vincolante per la Comunità.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio
il presidente

Accordo in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia
relativo all'allegato IVb dell'Accordo interinale
e dell'Accordo europeo firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991

A) Lettera della Comunità

Signor .....,

Tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia si è concordato di modificare i paragrafi 2 e 3 dell'allegato IVb dell'Accordo interinale e dell'Accordo europeo nel modo seguente:

2. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 25.000 autoveicoli, aperto il 1° gennaio 1994:

8703 21 10
8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 19
8703 33 19
8703 90 90

3. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 8.500 autoveicoli, aperto il 1° gennaio 1994 e aumentato annualmente, a partire dal 1° gennaio 1995, di 1.750 autovetture:

ex 8703 21 10 (*)
ex 8703 22 19 (*)
ex 8703 23 19 (*)
ex 8703 24 10 (*)
ex 8703 31 10 (*)
ex 8703 32 19 (*)
ex 8703 33 19 (*)
ex 8703 90 90 (*)

(*) equipaggiati di impianto catalitico

3a. Qualora, nel corso dell'anno cui si riferisce, il contingente tariffario preferenziale annuo di cui al paragrafo 3 sia esaurito, i prodotti di cui al paragrafo 3 possono beneficiare del contingente tariffario preferenziale annuo dello stesso anno di cui al paragrafo 2.

3b. Nell'attribuzione dei titoli d'importazione dei veicoli di cui al paragrafo 2, si farà in modo che i veicoli imputabili tanto al contingente di cui al paragrafo 2 quanto al contingente di cui al paragrafo 3 beneficino dello stesso trattamento.

3c. Resta inteso che i veicoli diesel potranno beneficiare dello stesso trattamento riservato agli altri veicoli cui si riferiscono i contingenti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore alla data in cui la parte polacca notifica che sono state espletate tutte le procedure interne. Le modifiche previste nel presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1994. In caso di necessità, esse possono essere applicate in via provvisoria a decorrere da tale data, in attesa che entri in vigore il presente accordo.

La prego di volermi confermare l'accordo della Repubblica di Polonia con quanto precede.

Voglia accettare, signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B) Lettera della Repubblica di Polonia

Signor .....,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia si è concordato di modificare i paragrafi 2 e 3 dell'allegato IVb dell'Accordo interinale e dell'Accordo europeo nel modo seguente:

2. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 25.000 autoveicoli, aperto il 1° gennaio 1994:

8703 21 10
8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 19
8703 33 19
8703 90 90

3. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 8.500 autoveicoli, aperto il 1° gennaio 1994 e aumentato annualmente, a partire dal 1° gennaio 1995, di 1.750 autovetture:

ex 8703 21 10 (*)
ex 8703 22 19 (*)
ex 8703 23 19 (*)
ex 8703 24 10 (*)
ex 8703 31 10 (*)
ex 8703 32 19 (*)
ex 8703 33 19 (*)
ex 8703 90 90 (*)

(*) equipaggiati di impianto catalitico

3a. Qualora, nel corso dell'anno cui si riferisce, il contingente tariffario preferenziale annuo di cui al paragrafo 3 sia esaurito, i prodotti di cui al paragrafo 3 possono beneficiare del contingente tariffario preferenziale annuo dello stesso anno di cui al paragrafo 2.

3b. Nell'attribuzione dei titoli d'importazione dei veicoli di cui al paragrafo 2, si farà in modo che i veicoli imputabili tanto al contingente di cui al paragrafo 2 quanto al contingente di cui al paragrafo 3 beneficino dello stesso trattamento.

3c. Resta inteso che i veicoli diesel potranno beneficiare dello stesso trattamento riservato agli altri veicoli cui si riferiscono i contingenti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore alla data in cui la parte polacca notifica che sono state espletate tutte le procedure interne. Le modifiche previste nel presente accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1994. In caso di necessità, esse possono essere applicate in via provvisoria a decorrere da tale data, in attesa che entri in vigore il presente accordo.

La prego di volermi confermare l'accordo della Repubblica di Polonia con quanto precede.

Voglia accettare, signor ....., l'espressione della mia profonda stima."

Mi pregio di confermare l'accordo della Repubblica di Polonia sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Repubblica di Polonia

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

"Resta inteso che la Comunità non potrà impegnarsi a esportare esclusivamente, nel quadro dei contingenti sopra indicati, veicoli che rispondano alle norme antiinquinamento comunitarie in vigore nell'anno in questione, se non a partire dal momento in cui la Polonia imporrà prescrizioni analoghe all'atto della prima immatricolazione dei veicoli."

9

ISSN 0254-1505

COM(94) 5 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-94-005-IT-C

ISBN 92-77-64184-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo